

**ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
DIFFERITO AL 30 APRILE 2023 IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA E ISTRUZIONI INPS
SULLA MODALITÀ DI COMPILARLA E TRASMETTERLA**

La legge n. 162/2021 ha:

- (con l'art. 4) inserito l'art. 46-bis al d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), che, al comma 1, stabilisce: **“A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021);
- (con l'art. 5, commi 1 e 2^[*]) introdotto, per l'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero: a) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore delle aziende private che conseguano la certificazione della parità di genere (ancorché resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; b) determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto interministeriale (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022).

Di conseguenza l'INPS:

- 1) con la circolare 27/12/2022 n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito indicazioni e istruzioni operative sull'ambito di applicazione del citato art. 5 e indicato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, devono utilizzare lo specifico modulo telematico **“PAR_GEN”**;
- 2) con il messaggio 3/4/2023 n. 1269:
 - 2.1) **“considerate le “difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari”**, ha comunicato che **il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio u.s.) è differito al 30 aprile 2023**;
 - 2.2) ha diramato i chiarimenti sotto riportati:
 - in sede di compilazione della domanda di esonero, occorre **indicare la retribuzione media mensile globale** e non quella del singolo lavoratore. **“Pertanto, qualora**

[*] **Art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 162/2021**
Premialità di parità

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell'esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l'esatta stima della retribuzione mensile". La retribuzione media mensile da indicare nell'istanza *online* deve essere stimata per l'intero periodo di durata della certificazione;

- scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la (menzionata) circolare n. 137/2022;
- all'esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza *online* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo");
- l'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo della sua durata;
- con specifico riferimento all'entità della misura di esonero autorizzata, per i periodi di durata inferiori al mese, l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni;
- l'Istituto provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell'esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell'ambito delle specifiche competenze, dal dipartimento per le Pari opportunità, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, divulgherà, d'intesa con il suddetto dicastero, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell'esonero.